



COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

CAP 14019 Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.69

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventinove**, del mese di **dicembre** alle ore 18:00 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE.

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GIORDANO Christian - Sindaco	SINDACO	SÌ
2. TITUCCIO Antonietta - Vice Sindaco	VICE SINDACO	SÌ
3. ANTONUCCI Nunzia - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
4. PAVESIO Davide - Consigliere	CONSIGLIERE	NO GIUST.
5. ARLOTTA Francesca - Consigliere	CONSIGLIERE	NO GIUST.
6. MARGARI Giuliano - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
7. IANNARELLA Denis - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
8. OBERTO Claudio - Presidente	PRESIDENTE	SÌ
9. TOMADON Matteo - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
10. POLI Christian - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
11. LAFRATTA Antonio - Consigliere	CONSIGLIERE	NO GIUST.
12. POLI Jessica - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
13. BECHIS Luciana - Consigliere	CONSIGLIERE	SÌ
Totale Presenti:		10
Totale Assenti:		3

Assiste alla seduta, il Segretario Comunale **Dr.ssa Laura FASANO**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, OBERTO Claudio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto..

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Legge di Bilancio), con la quale viene confermato per l'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali comunale e regionali, già in vigore nel 2016 e 2017;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n.228, dal D.L. n. 35 dell' 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 03/07/2014, come modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 del 30/09/2014, n. 10 del 02/04/2015, n. 11 del 28/04/2016 e n. 2 del 31/01/2017, in vigore dal 1° gennaio 2014, e delle sue componenti;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 31/01/2017 con la quale venivano confermate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione 2018 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, N. 267, è stabilito al 28 febbraio 2018;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2017 e delle modifiche regolamentari applicative dal 1° gennaio 2017, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018;

TENUTO CONTO che l'applicazione delle aliquote di seguito riportate, comporta un gettito stimato, per l'anno 2018, di circa Euro 940.000,00 al netto della quota di FSC trattenuta dallo Stato;

RITENUTO opportuno, al fine di facilitare i contribuenti nel versamento dell'imposta dovuta, dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante comunicati stampa e pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

VISTO, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza, il parere espresso dal Responsabile del Settore Tributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;

VISTO altresì il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria;

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ai sensi del comma 683 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

Si propone affinché il Consiglio Comunale

DELIBERI

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI CONFERMARE** le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "I.M.U." per l'anno 2018:
 - A. **0,60%** per i fabbricati adibiti ad abitazione principale delle sole categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze;
 - B. **0,87%** per i terreni agricoli ad eccezione di quelli ricadenti nei comuni indicati nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993 ovvero dal foglio 4 al foglio 8 per il Comune di Villanova d'Asti ;
 - C. **0,85%** per le aree fabbricabili;
 - D. **0,85% (0,76% allo Stato – 0,09% al Comune)** per fabbricati categorie catastali da D/1 a D/8 e con scritture contabili;
 - E. **0,88%** per tutti gli altri fabbricati elevabili allo :

- e1) **0,92%** per i fabbricati iscritti in catasto alle categorie da A/2 ad A/7 posseduti oltre le prime due abitazioni (compresa l'abitazione principale) e fino alla decima;
 - e2) **0,94%** per le unità immobiliari iscritte in catasto da A/2 ad A/7 possedute oltre la decima;
 - e3) **0,95%** per le unità immobiliari di categoria da A/2 ad A/7 rimaste sfitte da almeno due anni con esclusione delle abitazioni a disposizione del contribuente e/o familiari;
 - e4) **0,95%** per gli immobili iscritti in catasto alla categoria C/1 e con consistenza superiore a mq. 250.
- 3) **DI DETERMINARE** la seguente detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "I.M.U." per l'anno 2018:
per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) **DI CONFERMARE** che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli e genitori) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che gli immobili non siano di lusso e quindi non rientrino nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
Nel secondo caso, requisito fondamentale è che la seconda casa sia ubicata nello stesso comune di quella concessa in comodato e che il comodante la utilizzi come propria **abitazione principale**.
- 5) **DI APPROVARE** i valori attribuiti alle aree fabbricabili, ai soli fini I.M.U., come riassunti nell'allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 6) **DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018;
- 7) **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante comunicati stampa e pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, al fine di facilitare i contribuenti nel versamento dell'imposta dovuta;
- 8) **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 03/07/2014 e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 del 30/09/2014, n. 10 del 02/04/2015, n. 11 del 28/04/2016 e n. 2 del 31/01/2017;
- 9) **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine

previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

- 10) **DI DARE ATTO** che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco che illustra il presente punto all'ordine del giorno;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta.

Successivamente, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi nelle forme di legge

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4-D.lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to: OBERTO Claudio

IL MEMBRO ANZIANO

F.to: TITUCCIO Antonietta

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dr.ssa Laura FASANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 140

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/02/2018 al 16/02/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Villanova d'Asti, li 01/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dr.ssa Laura FASANO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Villanova d'Asti, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Laura FASANO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.

Villanova d'Asti, li 01/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Laura FASANO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

DETERMINAZIONE VALORI INDICATIVI DELLE AREE FABBRICABILI

Regolamento per la disciplina della IUC – Titolo 2 : (I.M.U.) - Art. 10, comma 3

Ai sensi del disposto dell'art. 10, comma 3 del Regolamento per la disciplina della I.U.C. – Titolo 2 (I.M.U.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03/07/2014 e successivamente modificato ed integrato con proprie deliberazioni n. 24 del 30/09/2014, n. 10 del 02/04/2015 e n. 11 del 28/04/2016, il Consiglio Comunale determina annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, mediante apposito allegato alla deliberazione consiliare di approvazione delle aliquote e detrazioni ai fini IMU, i valori indicativi delle aree fabbricabili, aventi caratteristiche simili per zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, a cui fare riferimento qualora non sia risaputo il valore venale in comune commercio in base agli atti negoziali.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 08/03/1999 all'oggetto: "ICI – Determinazione valori aree fabbricabili" veniva approvata la relazione scaturita dal concerto fra il Settore Tecnico 1 ed il Settore Tecnico-Amministrativo, relativa alla determinazione del valore delle aree fabbricabili ai soli fini ICI che individuava, nei valori minimi, indicati nella relazione stessa, la cifra cui gli uffici devono far riferimento ai fini dell'esame delle dichiarazioni ICI dei contribuenti, con effetto dal 01/04/1998.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27/03/2008 i valori sono stati rideterminati con adeguamento agli aumenti del prezzo di mercato verificatisi nell'ultimo decennio, con effetto dal 01/01/2008.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24/02/2010 i valori delle aree fabbricabili sono stati rideterminati, con effetto 01/01/2010, con applicazione di aumento medio del 2,5%;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23/04/2013 i valori delle aree fabbricabili sono stati rideterminati, con decorrenza 01/01/2012, giusto adeguamento ISTAT a tutto il 31/12/2011;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 03/07/2014 i valori delle aree fabbricabili per l'anno 2014 sono stati mantenuti invariati rispetto a quelli già determinati con deliberazione consiliare con decorrenza 01/01/2012;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 02/04/2015 i valori delle aree fabbricabili per l'anno 2015 sono stati mantenuti invariati rispetto a quelli già determinati con deliberazione consiliare con decorrenza 01/01/2012;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 28/04/2016 i valori delle aree fabbricabili per l'anno 2016 sono stati mantenuti invariati rispetto a quelli già determinati con deliberazione consiliare con decorrenza 01/01/2012;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 31/01/2017 i valori delle aree fabbricabili per l'anno 2017 sono stati mantenuti invariati rispetto a quelli già determinati con deliberazione consigliere con decorrenza 01/01/2012;

Visto l'art. 10, comma 3, del Regolamento per la disciplina della I.U.C. – Titolo 2 (I.M.U.), approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 11 in data 03/07/2014 e successivamente modificato ed integrato con proprie deliberazioni n. 24 del 30/09/2014, n. 10 del 02/04/2015, n. 11 del 28/04/2016 e n. 2 del 31/01/2017;

Per l'anno 2018 questa Amministrazione, in considerazione della specifica richiesta di mercato e del perdurare della crisi che attanaglia in particolare il settore dell'edilizia, sia civile che industriale, ritiene di mantenere invariati i valori delle aree fabbricabili, ai soli fini I.M.U., così come determinati nell'allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 03/07/2014, e precisamente :

IMU 2018

TABELLA 1

AREE DESTINATE ALLA RESIDENZA

A) EDILIZIA PRIVATA

1D	(I.T. 0,40 mc/mq)	cessione aree 12,5 mq/ab Valore	€/mq.	60,00
1D	(I.T. 0,40 mc/mq)	cessione aree 0 mq/ab Valore	€/mq.	62,00
1D	(I.T. 0,70 mc/mq)	cessione aree 0 mq/ab Valore	€/mq.	69,00
1F	(I.T. 1,50 mc/mq)	cessione aree 25,0 mq/ab Valore	€/mq.	48,00
1PE	(I.T. 0,70 mc/mq)	cessione aree 40,0 mq/ab Valore	€/mq.	50,00
1PE*	(I.T. 0,90 mc/mq)	cessione aree 25,0 mq/ab Valore	€/mq.	42,00

B) EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE

1F PEEP	(I.T. 1,50 mc/mq)	cessione aree 25,0 mq/ab		
		Valore	€/mq.	29,00
PEEP già 1F	(I.F. 2,00 mc/mq)	cessione aree 25,0 mq/ab		
		Valore	€/mq.	38,00
1PE PEEP	(I.T. 0,90 mc/mq)	cessione aree 25,0 mq/ab		
		Valore	€/mq.	33,00

TABELLA 2

AREE DESTINATE AD IMPIANTI PRODUTTIVI, INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

A) POLO INDUSTRIALE A NORD DELLA FERROVIA

2A	(R.C. 0,50 mq/mq.)	aree a servizi 10% S.F.		
		Valore	€/mq.	38,00

B) POLO INDUSTRIALE SVINCOLO AUTOSTRADALE

2A	(R.C. 0,40 mq/mq)	aree a servizi 10% S.F.		
		Valore	€/mq.	38,00

2A	(R.C.0,40 mq/mq)	aree a servizi 20% S.T.		
		Valore	€/mq.	36,00

2A	(R.C. 0,50 mq/mq)	aree a servizi 10% S.F.		
		Valore	€/mq.	42,00

2A	(R.C. 0,50 mq/mq)	aree a servizi 20% S.T.		
		Valore	€/mq.	40,00

C) POLO INDUSTRIALE DIRETTRICI POIRINO E ASTI

2A	(R.C. 0,40 mq/mq)	aree a servizi 10% S.F.		
		Valore	€/mq.	34,00

2A	(R.C. 0,40 mq/mq)	aree a servizi 20% S.T.		
		Valore	€/mq.	32,00

2A	(R.C. 0,50 mq/mq)	aree a servizi 10% S.F.	Valore	€/mq.	38,00
2A	(R.C. 0,50 mq/mq)	aree a servizi 20% S.T.	Valore	€/mq.	36,00
2B	(R.C. 0,40 mq/mq)	aree a servizi 20% S.T.	Valore	€/mq.	32,00

* PER ULTERIORI AREE INDUSTRIALI CON R.C. INFERIORE A QUELLI CONSIDERATI SI DOVRA' FARE COMUNQUE RIFERIMENTO A QUELLE CON R.C. 0,40 mq/mq.

TABELLA 3

AREE PER IMPIANTI COMMERCIALI

2D	(R.C. 0,40 mq/mq)	Indice Fondiario = 1,00 mc/mq	Valore	€/mq.	46,00
-----------	-------------------	-------------------------------	---------------	--------------	--------------

TABELLA 4

AREE PER STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

6B	(R.C. 0,40 mq/mq)	Indice Fondiario = 1,00 mc/mq	Valore	€/mq.	50,00
-----------	-------------------	-------------------------------	---------------	--------------	--------------

N.B.: per quanto concerne le aree edificabili dei centri abitati della **Frazione Stazione** e della **Frazione Savi** i valori di stima sopra riportati dovranno essere abbattuti rispettivamente del **20% (venti per cento)** e del **30% (trenta per cento)**.